



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA'

SETTORE REGOLAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

GARA PER L'ASSEGNAZIONE DI LAVORI, PRESTAZIONI E FORNITURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE E APPARATI AFFERENTI L'ATTIVITA' DEL CENTRO OPERATIVO AUTOMATIZZATO (C.O.A.) DEL COMUNE DI GENOVA ED INERENTI IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO NONCHE' IL CONTROLLO ACCESSI ALLA ZONA TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEL CENTRO STORICO

Indice

1 – PREMESSA

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

Art. 3 - Durata del contratto

Art. 4 - Sicurezza

Art. 5 - Cauzione definitiva

Art. 6 - Obblighi dell'aggiudicatario

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Art. 8 - Termini per il ripristino di apparati guasti

Art. 9 - Subappalto

Art. 10 - Programma delle manutenzioni e cronoprogramma

Art. 11 - Tutela della Privacy

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto

Art. 13 - Cessione del credito

Art. 14 - Controversie e Foro Competente

Art. 15 - Elezione di domicilio

Art. 16 - Norme di sicurezza

Art. 17 - Rinvio ad altre norme

Allegato C

Premessa

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale, é composto dagli articoli seguenti e dagli Allegati A (dettaglio costi d'appalto), B (incidenza percentuale singola voce oggetto dell'appalto) e C (modalità di esecuzione della manutenzione), con cui viene fornita la specifica delle prescrizioni tecniche richieste ai sensi dall'art. 279 D.P.R. n. 207/2010, che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la manutenzione omnicomprensiva (manutenzione preventiva, correttiva, fornitura e installazione delle parti di ricambio) degli impianti, delle attrezzature e degli apparati installati al Centro Operativo Automatizzato (d'ora in avanti C.O.A.) del Comune di Genova sito in Via di Francia 1 – X° piano, dei sistemi a esso afferenti e degli apparati installati sul territorio comunale nonché per il controllo e il monitoraggio del traffico e per il controllo accessi alla Zona Traffico Limitata (ZTL) del Centro Storico come meglio specificate nell'Allegato C al presente Capitolato.

- 1) sono compresi nell'appalto tutti gli interventi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per mantenere i sistemi funzionanti secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative come indicato nell'Allegato C;
- 2) oggetto della manutenzione sono tutti gli apparati – impianti – sistemi come meglio specificati e numericamente individuati nell'Allegato A - Tabella "A" -, regolarmente funzionanti. Il predetto Allegato B - Tabella "B" - indica inoltre in percentuale i pesi economici relativi alle singole voci di manutenzione, fatto 100 il totale della manutenzione.
- 3) è esclusa dal presente appalto la manutenzione ordinaria di campo degli impianti semaforici (regolatore, linee di alimentazione, sostegni, lanterne, spire magnetiche contatraffico) che é eseguita per il Comune di Genova dalla Società A.S.Ter.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo annuo presunto posto a base di gara viene quantificato in Euro 320.320,82 (Euro trecentoventimilatrecentoventi/82) oltre IVA al 22%, pari ad euro 70.470,58, per un importo complessivo di Euro 640.641,64 (Euro seicentoquarantamilaseicentoquarantuno/64), oltre IVA al 22%, e pertanto, per un importo complessivo pari ad Euro 781.582,80 oneri da interferenze pari a zero.

	<i>Ammontare presunto dell'Appalto</i> durata di gara 24 mesi (vedi successivo art. 3)	<i>Euro</i>
	Importo a base di gara	640.641,64
	<i>Iva sull'importo a base di gara 22%</i>	140.941,16
	Importo a base di gara comprensivo di Iva	781.582,80

- 1) A discrezione della Civica Amministrazione sarà possibile che alcuni apparati – impianti – sistemi, in tutto o in parte, siano soggetti ad ammodernamento o a modifiche e pertanto possano essere temporaneamente sottratti al contratto di manutenzione. In tal caso l'importo riconosciuto per le attività di manutenzione sarà decurtato, secondo l'incidenza percentuale prevista per il singolo apparato – impianto – sistema, come meglio indicato nell'Allegato B - Tabella "B", del corrispettivo importo per il periodo dell'ammodernamento e/o della modifica e della relativa garanzia. Tale importo sarà calcolato moltiplicando il peso percentuale delle singole apparecchiature per il valore del contratto e parametrato al periodo di ammodernamento e /o modifica, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 114 del D. Lgs. n. 163/2006, dalla lettera b) comma 2 e seguenti dell'art. 311 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici D.P.R. n. 207/2010 e da quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento del Comune di Genova a disciplina dell'attività contrattuale approvato con Delibera di Consiglio n. 20 del 28 aprile 2011;
- 2) Nel caso di non funzionamenti, riconducibili a eventi non prevedibili o derivanti dalla volontà dell'amministrazione e pertanto temporaneamente non manutenibili, di apparati – impianti – sistemi, che si verifichino al momento della decorrenza del contratto e/o nel periodo di valenza del contratto di manutenzione, l'importo riconosciuto alla società aggiudicataria dell'appalto per le attività di manutenzione sarà decurtato, secondo l'incidenza percentuale prevista per il singolo apparato – impianto – sistema come meglio indicato nell'Allegato B - Tabella "B", del corrispettivo importo per il periodo corrispondente al mancato funzionamento. Tale importo sarà calcolato moltiplicando il peso percentuale delle singole apparecchiature per il valore del contratto e parametrato al periodo di non funzionamento secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 114 del D. Lgs. n. 163/2006, dalla lettera c) comma 2 e seguenti dell'art. 311 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici D.P.R. n. 207/2010 e da quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento del Comune di Genova a disciplina dell'attività contrattuale approvato con Delibera di Consiglio n. 20 del 28 aprile 2011.

Art. 3 – Durata del contratto di manutenzione

Il contratto avrà durata di 24 mesi con decorrenza dal giorno indicato nel verbale di avvio del contratto ai sensi degli artt. 302 e seguenti del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici D.P.R. 207/2010.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di dare l'avvio del presente servizio nelle more della stipulazione del contratto, decorso comunque il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006; in tal caso, la durata contrattuale decorrerà dalla data di avvio del medesimo, e l'aggiudicatario sarà tenuto a darne avvio agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando prevista dall'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'aggiudicatario fino all'importo complessivo massimo del contratto aggiudicato.

La Civica Amministrazione, in caso di oggettive e motivate esigenze di servizio, ha la facoltà di chiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque per una durata che non vada oltre i **sei mesi** dalla

scadenza del contratto originario. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto a eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Art. 4 – Sicurezza: norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto

In accordo alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", nonché il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, contemplato dall'art. 26, commi 3-5-6 del D. Lgs. n. 81/2008, prevede l'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore di servizi e/o forniture attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI), nel quale, mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi e nei cicli produttivi del committente in cui verrà espletata l'attività oggetto dell'appalto di servizi e/o forniture con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, dovranno essere indicate le misure adottate per l'eliminazione o riduzione al minimo delle c.d. "interferenze".

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore di servizi e/o forniture o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopraccitate interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza da interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del DUVRI.

E' fatto divieto al personale dell'Impresa Appaltatrice di eseguire qualsiasi operazione non espressamente autorizzata dal Rappresentante del Comune e di quanto previsto specificatamente dal Capitolato, con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e /o attrezzature, energia elettrica, sostanze e/o preparati, ecc...

Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.

L'eventuale impiego di energia elettrica, da parte dell'Impresa Appaltatrice deve essere assicurata da personale adeguatamente informato e formato dal proprio Preposto sulle idonee modalità di manovra da eseguire sulle apparecchiature e relativi comandi elettrici. In particolare, per quanto riguarda la propria sicurezza e quella delle altre persone presenti, ogni responsabilità connessa è a carico dell'Impresa Appaltatrice.

L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

L'Impresa Appaltatrice deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune di Genova dei quali sarà idoneamente informato.

In adempimento dell'Art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 5 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi a esso derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo; nel caso di ribasso di gara superiore al 10% la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto dallo stesso art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art. 113 comma 3 del predetto Decreto.

La cauzione definitiva potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n. 449/1959 o anche da Società d'intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il documento dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva deve permanere, nella misura prevista dall'art. 113 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sopra richiamato, fino alla data di emissione del provvedimento autorizzativo di svincolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il Comune di Genova ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

Il Comune di Genova ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune di Genova può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso d'inottemperanza, la reintegrazione s'effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 6 - Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari oneri e accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia, delle indicazioni riportate nel presente Capitolato Speciale e nell'Allegato C e, nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dal Comune di Genova.

L'aggiudicatario s'impegna espressamente a fornire la massima collaborazione agli uffici dell'Ente durante tutto il periodo contrattuale per espletare nel miglior modo possibile l'incarico assegnato.

L'aggiudicatario, all'avvio del servizio, s'impegna a nominare un "Capo Progetto Fornitore" con il compito di rappresentare e impegnare il fornitore nella fase esecutiva dell'appalto e di interfacciarsi con il personale comunale opportunamente individuato.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nella gestione organizzativa.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Esso s'impegna a trasmettere al Comune di Genova, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal D. Lgs. n. 81/9.4.2008.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti e per il quale verrà richiesto il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite, danni, costi, risarcimenti e quant'altro

chiunque possa avanzare e/o pretendere per la presunta violazione di diritti d'Autore, marchi di fabbrica, brevetti e simili, italiani o stranieri, derivanti dalla presente fornitura o dal suo uso.

E dovrà esibire a tal fine alla stazione appaltante idonea polizza RCT/RCO per un massimale non inferiore a Euro 4.500.000,00.

L'aggiudicatario e l'Amministrazione s'impegnano a darsi reciprocamente immediata notizia di qualsiasi azione o questione di terzi di cui siano venute a conoscenza relativamente a quanto sopra.

L'aggiudicatario assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore.

L'aggiudicatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

L'aggiudicatario s'impegna inoltre a non utilizzare per finalità diverse ed estranee al progetto, né a diffondere, la documentazione elaborata dal Comune e di sua esclusiva proprietà, ivi compresi i documenti contenenti la metodologia di riferimento.

L'Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni responsabilità relativa ad eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi derivanti dall'espletamento dell'incarico affidato ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

- 1) La partecipazione alla gara d'appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto;
- 2) Esperita la gara, l'amministrazione appaltante provvederà all'aggiudicazione dell'appalto e, alla stipula del contratto.

Art. 8 - Termini per il ripristino di apparati guasti

- 1) Il tempo previsto per dare ultimati tutti gli interventi relativi ai ripristini di apparati guasti è stabilito nell'Allegato C – Modalità di esecuzione della manutenzione;
- 2) Nella durata indicata nell'Allegato C sono compresi anche i tempi necessari all'ottenimento da parte dell'appaltatore di tutte le autorizzazioni e/o certificazioni obbligatorie o propedeutiche all'esecuzione degli interventi, ed esclusi i giorni di andamento stagionale sfavorevole e degli eventi meteorologici, in qualsiasi misura e durata essi si manifestino in caso d'intervento sul territorio.

Art. 9 – Subappalto

- 1) Il subappalto è disciplinato dal presente articolo nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- 2) L'impresa partecipante deve dichiarare nell'offerta la parte di prestazione che intenda eventualmente subappaltare a terzi nel rispetto dei limiti di legge e disposti all'art. 118, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- 3) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:
 - a) copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice non superi il limite indicato dall'articolo 118, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati (qualora individuati), rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso;
 - b) documento unico di regolarità contributiva, riferito all'impresa subappaltatrice, emesso da INPS e INAIL;
 - c) dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti delle Imprese subappaltante e subappaltatrice;
- 4) Dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto d'appalto oppure inferiori a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto;
- 5) Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto;
- 6) Le prestazioni oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell'autorizzazione da parte del Comune di Genova ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni degli interventi saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali;
- 7) La Ditta aggiudicataria è responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore;
- 8) L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione;

- 9) Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore;
- 10) Il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra;
- 11) E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- 12) In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all'Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore;
- 13) In caso di ulteriore inadempimento il Comune procederà alla sospensione degli ulteriori pagamenti all'appaltatore ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;
- 14) Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti;
- 15) Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario nei confronti del Comune per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- 16) L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Art. 10 - Programma delle manutenzioni e cronoprogramma

- 1) Entro 15 giorni dall'avvio effettivo del servizio di manutenzione, l'aggiudicatario predispone e consegna al committente un proprio programma esecutivo di manutenzione e cronoprogramma.
Trascorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento senza che il committente si sia pronunciato, il programma esecutivo e relativo cronoprogramma si intendono accettati.
- 2) Il programma dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante mediante Ordine di Servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione della manutenzione o per particolari esigenze.

Art. 11 – Tutela della Privacy

- 1) Ai sensi della vigente normativa in materia di privacy e tutela della riservatezza nell'effettuazione dei trattamenti di dati personali, affinché sia garantito un adeguato e controllato trattamento dei dati personali, la ditta aggiudicataria si obbliga a:
 - a) operare il trattamento di dati personali di proprietà del Comune di Genova ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto;
 - b) adempiere nella forma più ampia e completa agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali;

- c) rispettare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o integrazione delle procedure già in essere ed in particolare provvedere alla pronta cancellazione di tutti i dati presenti sui supporti fisici non riparabili di cui provvede alla sostituzione nell'ambito del servizio;
 - d) relazionare periodicamente sulle misure di sicurezza adottate -anche mediante eventuali questionari e liste di controllo- e ad informare immediatamente il Comune di Genova, quale titolare del trattamento, in caso di situazioni anomale o di emergenze.
- 2) A tal proposito l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare opportuni controlli nell'ambito delle periodiche verifiche sui livelli di servizio erogati e tramite concordati sopralluoghi presso le strutture della ditta aggiudicataria.
- 3) L'Amministrazione, parimenti, assume gli impegni di cui sopra relativamente a dati personali eventualmente portati a sua conoscenza dalla società nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della Ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 13 - Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito già maturato, purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

Art. 14 - Controversie e Foro Competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA.

Termini di presentazione del ricorso:

trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 15 - Elezione di domicilio

La Ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà eleggere domicilio in Genova.

Art. 16 - Norme di sicurezza

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Art. 17 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.